



Direzione e segreteria: Piazza Umberto I n.7
70023 Gioia del Colle (Bari)
Tel. 0803481521- Fax.0803484873
C.M. BAIC82800G - C.F. 91107950726
SITO WEB: www.caranomazzini.gov.it
MAIL: BAIC82800G@istruzione.it
PEC: BAIC82800G@pec.istruzione.it



Gioia del Colle, 08/10/2019

COMUNICAZIONE N.45

Al Personale docente
Agli alunni
Ai genitori
Scuola Secondaria di I
grado

SEDE

Al sito web dell'Istituto

OGGETTO: Validità anno scolastico 2019-2020 per la valutazione degli alunni della Scuola Secondaria di I grado (D. Lgs 62/2017 – art.5)

Si comunica che nel corrente anno verranno applicate le disposizioni sul monte ore annuale obbligatorio ai fini della valutazione degli alunni e sulla validità dell'anno scolastico ai sensi del D. Lgs 62/2017 – art.5.

Tali disposizioni al comma 1 prevedono che:

*“Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno **tre quarti del monte ore annuale personalizzato**, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe”.*

In considerazione del quadro orario della Scuola Secondaria di I grado “Carano”, si ritiene necessario fornire indicazioni e chiarimenti per una corretta applicazione della normativa in oggetto.

- A. La finalità delle disposizioni stesse è quella di incentivare gli studenti al massimo impegno di presenza a scuola, nonché consentire agli insegnanti di disporre del numero massimo di elementi per la valutazione degli apprendimenti e del comportamento.



- B. Possono essere consentite soltanto “...*motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione*” (D.Lgs. 62/2017 art.5 c.2) stabilite dal Collegio dei Docenti.
- C. È compito del Consiglio di Classe verificare se il singolo allievo abbia superato o meno il limite massimo consentito di assenze; in tale evenienza il Consiglio stesso deve valutare se le assenze rientrano nelle fattispecie previste per le deroghe dal Collegio dei Docenti.
- D. “*Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il Consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione*” (D.Lgs. 62/2017 art.5 c.3).
- E. Il Collegio dei Docenti, nella seduta del 01/10/2019, ha deliberato di consentire deroghe nei seguenti casi:
- gravi motivi di salute che comportino l'assoluta incompatibilità con la frequenza, adeguatamente documentati in itinere, con certificato medico non cumulativo che attesti l'inizio e la fine della malattia;
 - terapie e/o cure programmate documentate da certificazione medica specialistica, che attesti l'inizio e la fine della terapia e/o cure;
 - problematiche familiari o socio-economiche, di disagio personale, nei quali il Consiglio di Classe, sentiti anche gli operatori che seguono il caso, consideri specificamente, nell'interesse del minore, l'opportunità che questi venga ammesso alla classe successiva in considerazione dell'età, delle abilità di base e delle concrete potenzialità di recupero, anche al fine di non interrompere il processo di socializzazione e maturazione avviato;
 - partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute CONI;
 - adesione a confessioni religiose che prevedono l'astensione alla frequenza scolastica in giorni specifici;
 - alunni diversamente abili per i quali sia opportuno specificare nel Piano Educativo Individualizzato un monte ore annuale personalizzato, definito in accordo con l'équipe multidisciplinare e la famiglia;
 - alunni con cittadinanza non italiana iscritti nel corso dell'anno scolastico per i quali il monte ore annuo minimo di frequenza, nella misura di tre quarti, verrà calcolato in proporzione al totale del numero di ore previste conteggiabili a partire dal momento dell'iscrizione.



Direzione e segreteria: Piazza Umberto I n.7
70023 Gioia del Colle (Bari)
Tel. 0803481521- Fax.0803484873
C.M. BAIC82800G - C.F. 91107950726
SITO WEB: www.caranomazzini.gov.it
MAIL: BAIC82800G@istruzione.it
PEC: BAIC82800G@pec.istruzione.it



IN SINTESI

- 1) Per essere scrutinati, occorre aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato. Se le assenze superano il tetto massimo previsto, l'alunno non sarà ammesso alla classe successiva o all'Esame di Stato.
- 2) Per ogni giorno di assenza, per ogni entrata in ritardo e per ogni uscita anticipata occorre tener presente che vengono conteggiate le ore di lezione effettivamente perse dall'alunno.
- 3) Sono previste deroghe al limite minimo di ore di frequenza alle lezioni solo nei casi precedentemente elencati.

Si riporta di seguito il monte-ore annuale calcolato sulla base di 33 settimane di lezione e il relativo numero di ore di assenze consentito.

Ordine di scuola	Monte ore annuo	Monte ore minimo frequenza	Numero massimo di ore di assenze 25%
Scuola secondaria di I grado – tempo normale (30 ore settimanali)	990	742	248

La presente comunicazione, pubblicata sul sito web dell'Istituto ed in particolare nell'area [Genitori/Comunicazioni Scuola-Famiglia](#), dovrà essere letta agli studenti di tutte le classi; dell'avvenuta lettura verrà presa nota sul registro di classe.

Gli studenti sono tenuti a darne comunicazione ai genitori.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Leonardo Castellana

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)